

L'interpello è un istituto tipico degli ordinamenti anglosassoni (dove è conosciuto con il nome di "ruling"), il quale svolge una funzione di tutela del contribuente in tutte quelle ipotesi in cui vi è una situazione di incertezza applicativa relativa ad una data disposizione tributaria. Tale meccanismo consente infatti di richiedere all'Amministrazione finanziaria un parere scritto su determinate operazioni al fine di conoscere, prim'ancora che vengano poste in essere, se queste sono conformi alla normativa tributaria. L'istituto in esame mira dunque a rimuovere la suddetta situazione di incertezza attraverso la richiesta all'amministrazione finanziaria di una valutazione - di diritto e/o di merito - circa l'applicabilità al caso concreto di una data disciplina tributaria, espressamente prospettata dall'istante, la quale andrà descritta nella domanda di interpello. In questo modo si ottiene il vantaggio di conoscere preventivamente l'indirizzo interpretativo dell'amministrazione relativo alla disciplina in questione, evitando di incorrere in condotte sanzionabili.

All'interno dell'ordinamento giuridico italiano è possibile distinguere diverse tipologie di interpello. L'interpello ordinario, o interpello del contribuente, è stato introdotto in Italia a partire dal 20 giugno 2001, data di entrata in vigore del regolamento di attuazione della legge 212 del 27 luglio 2000 (decreto del Ministro delle Finanze 26 aprile 2001 n. 209), il cui art. 11 ha formalmente inserito tale dispositivo all'interno della nostra legislazione. Altre ipotesi particolari di applicazione dell'istituto in oggetto sono regolate da leggi speciali, e possiamo indicarle, nel loro complesso, sotto la denominazione di "casi speciali di interpello" o più genericamente, di "interpello speciale". Si tratta di situazioni, quali ad es., l'imputabilità dei redditi ad interposta persona (art. 37, comma 3, D.P.R. 600/1973), la configurabilità di una data operazione come "elusiva" (art. 37-bis, D.P.R.

600/1973), la qualificazione di certi costi come spese pubblicitarie, di propaganda o rappresentanza (art. 108, comma 2, D.P.R. 917/1986), la qualificazione della natura e del trattamento fiscale delle operazioni tra imprese residenti e società domiciliate nei paesi a fiscalità privilegiata (art. 110, comma 10 e 11, D.P.R. 917/1986), tutte accomunate dal fatto che viene concesso al contribuente il diritto a chiedere un parere preventivo all'amministrazione finanziaria, il quale è volto a conoscere la corretta effettuazione di una data operazione o formalità, così da evitare l'applicazione di eventuali sanzioni.

Una terza tipologia di interpello, denominata "ruling internazionale", è stata inoltre introdotta dall'art. 8 del D.L. 269/2003 (conv. con modifiche in l. 326/2003), la quale prevede che a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 2 ottobre 2003, le imprese con attività internazionale hanno accesso alla procedura di interpello internazionale relativamente al regime dei prezzi di trasferimento, degli interessi, dei dividendi e delle royalties. Tale procedura è regolata in dettaglio dal provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate del 23 luglio 2004. Con specifico riferimento al settore doganale ed ancor prima che l'istituto dell'interpello del contri-

bueno fosse introdotto in Italia, la normativa doganale comunitaria (Regolamenti n. 2913/92 e n. 2454/93), già prevedeva la possibilità per gli operatori di adire preventivamente l'autorità doganale per ottenere un parere volto a conoscere anticipatamente l'orientamento di tale amministrazione riguardo alla corretta determinazione, nel caso di specie, di due dei principali criteri sui quali si fonda la riscossione dei dazi, ossia: classificazione e origine. Si tratta delle Informazioni Tariffarie Vincolanti e delle Informazioni Vincolanti in materia di Origine. Lo Statuto del Contribuente non ha fatto altro quindi, che estendere la suddetta possibilità al complesso delle disposizioni tributarie.

In conseguenza di ciò, come precisato dalla circolare dell'Agenzia delle Dogane n. 25/D del 19 Giugno 2001 - che detta le prime istruzioni relative alla corretta applicazione dell'istituto nei settori di competenza dell'Agenzia - la disciplina nazionale sull'interpello deve ritenersi applicabile unicamente con riferimento alle disposizioni tributarie applicate dall'Agenzia delle Dogane che non concernono le risorse proprie comunitarie. Per quanto riguarda invece l'applicabilità dell'interpello ad altri istituti disciplinati dalla normativa comunitaria, questa è ammessa a condizione che i comportamenti e le

# Interpello doganale

**Con circolare n. 1/D del 12 Gennaio 2009, l'Agenzia delle Dogane fornisce alcuni chiarimenti relativi al monitoraggio delle decisioni di interpello emesse dalle Direzioni regionali.**

modalità pratiche di applicazione della relativa normativa non abbiano riflessi immediati in ordine alle risorse proprie e che la richiesta abbia unicamente il fine di conoscere l'indirizzo interpretativo dell'Agenzia delle Dogane.

L'istanza di interpello deve riguardare, a pena di inammissibilità, casi concreti (cioè non situazioni meramente ipotetiche) e personali, in cui sussistano obiettive condizioni di incertezza sull'interpretazione di una disposizione normativa doganale. Le condizioni di incertezza sulle quali si fonda la domanda di interpello, le quali devono necessariamente riferirsi a norme di carattere primario o secondario e non anche ad atti privi di contenuto normativo (quali circolari, risoluzioni, istruzioni e note), si presume che sussistano ogni volta che, in assenza di una interpretazione ufficiale dell'Agenzia, una disposizione tributaria non ha un significato obiettivamente univoco, ma lascia spazio a

possibili interpretazioni divergenti. Viceversa, le soprarichiamate condizioni di incertezza non ricorrono quando esistono circolari, risoluzioni, istruzioni e note dell'Agenzia che forniscono sufficienti chiarimenti interpretativi sul caso in questione o su fattispecie analoghe.

In caso di inammissibilità della domanda, l'ufficio che riceve l'istanza di interpello deve comunicarne i motivi al contribuente, indicando gli estremi della circolare o della risoluzione che disciplina il caso oggetto della sua domanda. Nel caso, invece, di proposizione dell'istanza ad una direzione regionale od altro ufficio non competente, quest'ultima provvederà a trasmetterla tempestivamente a quella competente, informandone il contribuente.

Per quanto riguarda i soggetti legittimati alla proposizione della domanda di interpello, oltre al diretto interessato, possono presentarla il suo legale rappresentante e qualsiasi

soggetto munito di procura speciale o generale ai sensi della normativa civilistica in vigore. Non possono invece presentare l'istanza gli ordini professionali, le associazioni di categoria ed i soggetti portatori di interessi diffusi per conto dei propri iscritti, associati o rappresentati. Tali enti possono infatti avvalersi dell'interpello unicamente per questioni riguardanti la propria posizione fiscale-doganale.

L'interpello può essere proposto soltanto prima di porre in essere il comportamento rilevante ai fini tributari. Non è infatti consentito l'interpello cd. "a posteriori", ossia dopo che il contribuente ha effettuato le operazioni concernenti la materia oggetto di interpello, a puro scopo di verifica di un atto giuridico o comportamento già posto in essere. Ciò nonostante, in tale ipotesi l'ufficio doganale investito dell'istanza potrà rispondere lo stesso ai quesiti sollevati, specificando di volta in volta che i chiarimenti forniti intervengono al di fuori



## ASSOCIAZIONE NAZIONALE CENTRI DI ASSISTENZA DOGANALE ASSOCAD

**NON HAI ANCORA PENSATO DI  
ESERCITARE LA PROFESSIONE DEL DOGANALISTA SOTTO FORMA D'IMPRESA  
CON UN CENTRO DI ASSISTENZA DOGANALE SRL (C.A.D.) ?**

**COMPITI OPERATIVI ATTRIBUITI AI CAD DALLA LEGISLAZIONE VIGENTE.**

1. Sono abilitati alla rappresentanza dinanzi agli uffici dell'Amministrazione finanziaria.
2. Sono abilitati a svolgere i compiti che lo Stato, le Regioni, le Province, i Comuni e gli Enti Locali, per effetto di norme nazionali o comunitarie, possono affidare ai privati.
3. Sono abilitati a svolgere attività quali enti per le ispezioni della Comunità Europea Reg. CEE 3284/1994.
4. Sono muniti dall'Amministrazione Finanziaria dello speciale timbro conforme all'allegato 62 del DAC (Reg. 2454/93), da utilizzare per la certificazione dei documenti emessi.
5. Possono ricevere o emettere dichiarazioni doganali, asseverarne il contenuto.
6. Possono operare negli spazi doganali.
7. Possono operare anche presso i luoghi, i magazzini o i depositi dei soggetti per conto dei quali di volta in volta essi operano e presso i quali le merci si trovano giacenti.
8. Sono autorizzati a riscuotere i diritti portuali.
9. Possono asseverare i dati acquisiti ed elaborati nell'esercizio degli incarichi loro conferiti dagli operatori.
10. Sono ammessi alle procedure semplificate di cui all'art. 76 del Codice Doganale Comunitario.

**INFORMATI..... TELEFONACI .....!!!!**  
**CAD L'ESERCIZIO DELLA PROFESSIONE IN CHIAVE MODERNA**

40122 BOLOGNA - Via Riva Reno - Tel. 051 225 842 - Fax 051 274 742  
(presso Consiglio Compartimentale Spedizionieri Doganali)

**recapito provvisorio: CAD MESTIERI Srl 41012 CARPI (Modena)**

**Via dei Trasporti, 2/A - Tel. 059 657 001 Fax 059 657 044 Email: mestieri@samasped.com**

dell'esercizio del diritto di interpello. Ai sensi dell'art. 1, comma 1 del regolamento esecutivo dello Statuto del Contribuente, l'interpello infine, non può inoltre essere proposto con riferimento ad accertamenti tecnici che, per loro natura, non presentano caratteristiche di incertezza, né possono essere oggetto di interpretazione. L'interpello può invece essere proposto in ordine alle modalità di applicazione delle risultanze degli accertamenti tecnici.

L'istanza di interpello va redatta in carta libera e presentata mediante consegna a mano o spedizione tramite servizio postale, in plico senza busta, a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento (non sono consentiti mezzi di comunicazione alternativi quali il fax o la posta elettronica). Ad essa deve essere allegata copia della documentazione rilevante ai fini della individuazione della fattispecie prospettata, salva la facoltà per l'ufficio doganale competente di invitare il contribuente a produrre gli originali entro un dato termine. Eventuale documentazione richiamata nell'istanza e già in possesso dell'amministrazione finanziaria o di altre amministrazioni pubbliche non necessiterà di essere allegata, a condizione che il contribuente indichi con chiarezza gli estremi degli atti in questione, affinché l'ufficio possa ottenerne la disponibilità ai fini dell'esame istruttorio. Se l'ufficio non riesce a reperire tali documenti, notificherà al contribuente un esplicito invito a fornire i dati necessari all'individuazione degli stessi, con effetti sospensivi del termine di 120 giorni previsti per la risposta all'istanza di interpello (vedasi oltre), i quali decorrono dalla data di ricevimento dell'invito alla data di ricezione dei dati richiesti.

L'istanza di interpello va indirizzata alla Direzione regionale dell'Agenzia delle Dogane nel cui ambito opera l'ufficio competente ad applicare per il caso concreto la norma tributaria oggetto di interpello e deve contenere, a pena di inammissibilità:

1) l'indicazione dei dati identifica-

tivi del contribuente o del suo legale rappresentante, del domicilio proprio o dell'eventuale domiciliatario per le comunicazioni da parte dell'ufficio, ivi compresi eventuali recapiti telefax e/o telematici;

2) la circostanziata e specifica descrizione del caso concreto e personale sul quale sussistono concrete condizioni di incertezza;

3) la sottoscrizione del contribuente o del suo legale rappresentante.

L'istanza deve contenere l'esposizione chiara ed univoca del comportamento e della soluzione interpretativa sul piano giuridico che il contribuente intende adottare. La mancata indicazione di tale descrizione non tuttavia è causa di inammissibilità dell'istanza. Nel caso invece in cui essa è priva di sottoscrizione, questo vizio si ritiene sanato se il contribuente provvede alla regolarizzazione entro 30 giorni dal ricevimento dell'invito da parte dell'ufficio a recarsi presso i suoi uffici per sottoscrivere l'istanza. Se l'istanza di interpello viene formulata da un numero elevato di contribuenti e concerne la stessa questione o questioni analoghe tra loro, la risposta può essere adottata dal competente ufficio centrale dell'Agenzia delle Dogane attraverso l'emissione di una circolare, risoluzione o nota, la quale dovrà essere portata a conoscenza degli interessati – oltre che tramite la pubblicazione nel sito web dell'Agenzia - tramite atto scritto da notificare mediante raccomandata a/r o per via telematica.

La Direzione regionale competente è tenuta a fornire la sua risposta scritta e motivata all'interpello proposto entro 120 giorni dalla data di consegna o di ricezione dell'istanza, limitatamente alla questione esposta. In caso di omessa risposta nei termini ad una istanza ammissibile, scatta un meccanismo di silenzio-assenso in virtù del quale si presume che l'Amministrazione abbia accettato la soluzione interpretativa od il comportamento prospettato dal contribuente. Tuttavia, se il contribuente ha omesso di esporre nella propria istanza tale

soluzione o comportamento, tale meccanismo non opera. La circolare dell'Agenzia delle Dogane n. 25/D del 19 giugno esorta ad ogni modo le Direzioni regionali a rispondere in maniera esplicita alle istanze di interpello pervenute, cercando di evitare, ove possibile, il perfezionamento del silenzio-assenso.

La risposta può essere fornita mediante notifica all'interpellante, comunicazione a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento oppure per via telematica. Nel caso in cui vi sia una irregolarità nella presentazione dell'istanza di interpello la quale è stata successivamente sanata, il suddetto termine di 120 giorni inizia a decorrere:

a) in caso di mancanza della sottoscrizione: dalla data in cui è avvenuta l'apposizione della stessa (purché effettuata entro i 30 gg. dal ricevimento dell'invito da parte dell'ufficio a recarsi presso i suoi uffici per regolarizzare l'istanza;

b) in caso di richiesta di documentazione integrativa da parte dell'ufficio competente a trattare l'istanza di interpello: dalla data di ricezione di tale documentazione;

c) in caso di trasmissione dell'istanza ad un ufficio che non è competente: dalla data di ricezione dell'istanza da parte della competente Direzione regionale dell'Agenzia delle Dogane.

Per quanto riguarda l'ipotesi di cui alla lettera b), l'ufficio ha la possibilità di richiedere al contribuente, per una sola volta e con le medesime modalità previste per la risposta, un'integrazione della documentazione allegata all'istanza, qualora ciò sia necessario. Al verificarsi di tale ipotesi, il termine di 120 giorni previsto per la risposta decorre dal momento della ricezione, da parte dell'ufficio, della documentazione integrativa consegnata o spedita con le medesime modalità previste per l'istanza. Ulteriori richieste di chiarimenti e di documenti, pur motivate, non producono invece alcun effetto sul decorso del termine perentorio di 120 giorni.

Copie delle istanze presentate alle singole Direzioni regionali dell'Agenzia devono essere tempestivamente inviate, per conoscenza, all'Area Gestione Tributi e Rapporti con gli Utenti - Ufficio servizi all'utente dell'Area Centrale, ai fini del monitoraggio dell'istituto. Si procede analogamente per gli esiti forniti alle istanze di interpello.

È altresì prevista la trasmissione delle istanze di interpello alle altre Direzioni regionali dell'Agenzia, al fine di permettere loro di partecipare all'esame dell'istanza ed all'elaborazione della relativa risposta. La circolare n. 1/D del 12 Gennaio 2009 invece non prevede più la trasmissione delle decisioni rese in sede di interpello alle altre Direzioni regionali.

Per quanto riguarda gli effetti dell'interpello, ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 1 del D.M. 209/2001, la presentazione dell'istanza non ha effetto sulle scadenze previste dalle norme tributarie o sulla decorrenza dei termini di decadenza e non comporta interruzione o sospensione dei

termini di prescrizione. Di conseguenza, tutti gli adempimenti in scadenza nell'intervallo di tempo compreso tra la presentazione dell'istanza di interpello ed il termine entro il quale deve intervenire la risposta dell'amministrazione (120 giorni) devono essere comunque rispettati.

Fermo restando il fatto che la decisione di interpello dell'Agenzia può essere sempre disattesa dal contribuente – non costituendo atto giuridicamente vincolante – questa produce effetti esclusivamente nei confronti del richiedente e non anche dei terzi. Sebbene la risposta si riferisca al caso concreto e personale oggetto dell'interpello, tali effetti si estendono di fatto anche ai comportamenti successivi del medesimo contribuente riconducibili alla stessa fattispecie, fino ad eventuale possibile risposta rettificatrice dell'ufficio.

Le strutture regionali dell'Agenzia delle Dogane hanno la possibilità di rettificare precedenti risposte. Se però il contribuente ha già posto in essere il comportamento prospettato o

dato attuazione alla norma oggetto di interpello, l'ufficio non recupera i tributi eventualmente dovuti, né irroga sanzioni. Viceversa, nei confronti del contribuente che, non avendo già posto in essere il comportamento prospettato o dato attuazione alla norma oggetto di interpello, ritenga di operare in linea con la prima risposta discostandosi dall'ultima interpretazione (nonostante a lui nota) dovrà essere recuperata l'imposta dovuta con i relativi interessi senza però irrogare sanzioni.

Con le circolari n. 24/D del 10 agosto 2007 e n. 1/D del 12 Gennaio 2009 sono state impartite alle Direzioni regionali nuove disposizioni in tema di monitoraggio e pubblicazione sul sito internet dell'Agenzia delle decisioni di interpello assunte. Il monitoraggio, strumentale al coordinamento tra i vari uffici dislocati sul territorio nazionale, ha lo scopo di assicurare la necessaria uniformità delle decisioni e consentire l'adozione di eventuali provvedimenti correttivi. La pubblicità delle decisioni mira inve-



# BETA-TRANS S.p.A.

## C.A.D. BIANCULLI s.r.l

Centro di Assistenza doganale



I clienti Beta-Trans hanno ora a disposizione nell'area di Milano, per una completa attività di handling, più di 40.000 mq. di magazzino e 10.000 mq. di uffici, assistiti per la relativa attività doganale dal "C.A.D. Bianculli" per la gestione delle procedure domiciliate di terzi e per tutta l'ulteriore attività tipicamente concessa al centro di assistenza doganale.

- MAGAZZINI DOGANALI DI TEMPORANEA CUSTODIA E DEPOSITO DOGANALE PER MERCI ESTERE
- DEPOSITO IVA
- CENTRO ELABORAZIONE DATI INTRASTAT
- SDOGANAMENTI IMPORT / EXPORT

Head Office: Via Londra 7/9 – 20090 Segrate (Mi)  
Tel.02.2169571 – Fax.02.26920454

[www.betatrans.it](http://www.betatrans.it)

ce alla maggior diffusione delle risposte fornite agli operatori, limitando il riproporsi di questioni già poste in precedenza, con il duplice effetto di far conoscere all'utenza l'orientamento dell'Agenzia su questioni già trattate e, nel contempo, di evitare agli uffici di dover dare risposte di carattere "seriale", ossia ripetitivo.

Per quanto riguarda il monitoraggio, la circolare n. 1/D del 12 gennaio 2009 conferma quanto già stabilito nella citata circolare 25/D, esortando le Direzioni regionali che hanno preso in carico le istanze di interpello, a trasmetterle con la massima tempestività all'Area Centrale Gestione Tributi e Rapporti con gli Utenti – Ufficio per i servizi all'utente e per i traffici di confine onde permettere allo stesso di monitorarne l'iter. Analogamente, vanno trasmesse a tale Ufficio le decisioni adottate dalle Direzioni regionali, di modo che questo possa controllare, una volta ricevuta tutta la documentazione, il corretto inquadramento della richiesta tra le istanze di interpello, oppure (in caso di pronuncia di inammissibilità), al fine di verificare l'esistenza dei relativi presupposti.

In ogni caso, l'Ufficio competente a decidere sull'interpello deve trasmettere copia dell'istanza e della decisione assunta dalla Direzione regionale all'ufficio dell'Area Gestione Tributi o ad altra Area Centrale, competente nel merito della questione trattata, perché esamini il carteggio e renda noto il proprio avviso sulla decisione assunta. Successivamente tale ufficio comunica, con la massima tempestività e comunque non oltre 120 giorni dalla ricezione della decisione, alla Direzione regionale interessata l'eventuale diverso avviso espresso dagli uffici centrali sulla pronuncia resa in sede di interpello, specificandone le ragioni, in modo che la posizione espressa dalla struttura centrale possa contribuire all'eventuale rettifica della decisione assunta e costituire orientamento per i casi futuri. Nel caso in cui l'Area Centrale non rende noto nel predetto

termine il proprio diverso avviso, la decisione adottata dalla direzione regionale si intenderà condivisa. In seguito, l'Ufficio per i Servizi all'Utente e per i Traffici di Confine curerà la pubblicazione, in estratto, sul sito "internet" di questa Agenzia, delle sole decisioni assunte sulle istanze di interpello ritenute ammissibili. Qualora invece l'istanza sia dichiarata inammissibile, ma venga comunque reso un parere non avente l'effi-

cacia giuridica della decisione in esito ad interpello, il provvedimento consultivo sarà pubblicato nel sito solo nell'ipotesi in cui, per la sua rilevanza generale e/o per la particolare valenza, l'Area Gestione Tributi lo ritenga necessario.

Di seguito si riporta un fac-simile di istanza di interpello per la presentazione alle strutture competenti dell'Agenzia delle Dogane.

**Daniilo Desiderio**

**ISTANZA DI INTERPELLO**

*raccomandata a.r.*

All'Agenzia delle Dogane  
 Direzione Regionale di .....  
 Via .....  
 Oggetto: istanza di interpello ai sensi dell'art. 11, Legge 27/07/2000 n° 212.

Il/la.. sottoscritto/a....., nato/a a ..... il .....  
 residente in ....., via ....., C.A.P. ....  
 telefono ....., rappresentante legale della società ....., con sede in ....., codice fiscale ....., partita IVA .....  
 espone il seguente caso concreto e personale:

.....  
 .....  
 .....

Il sottoscritto ritiene che il caso prospettato debba essere risolto nel modo seguente:

.....  
 .....  
 .....  
 .....

e pertanto ritiene di dover adottare il seguente comportamento:

.....  
 .....  
 .....

Poiché, peraltro, esistono oggettive condizioni di incertezza in merito alla disciplina del caso sopra esposto, il sottoscritto lo sottopone a codesto Ufficio, con l'avvertenza che qualora non riceva risposta entro il termine di cui all'art. 11 L. 212/2000, si atterrà all'interpretazione sopra esposta, con tutte le garanzie di legge.

lì ..... Firma